

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La parte ricorrente ha adito l'Arbitro Bancario Finanziario lamentando il rifiuto opposto in data 11.07.2025 dall'intermediario alla liquidazione di due buoni fruttiferi postali cartacei "*perchè prescritti*". Espone che i buoni erano stati sottoscritti dalla propria nonna, senza informare nessuno, neanche l'altro intestatario, il proprio padre, e di essere venuta a conoscenza dell'esistenza dei buoni solo a seguito del decesso della nonna, avvenuto il 14.09.2024, mentre il padre era deceduto il 25.06.2024. Riferisce di non aver rinvenuto alcun foglio informativo né documentazione contrattuale e che sui buoni stessi non è presente la data di scadenza. Contesta pertanto che i titoli sarebbero stati sottoscritti in modo non corretto, senza l'approvazione e la presenza del padre, altro intestatario. Conclude domandando la liquidazione dei buoni, quantomeno limitatamente al capitale investito, con dichiarata esclusione dell'interesse agli eventuali rendimenti.

L'intermediario, costituendosi, ha sollevato in via pregiudiziale l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, sostenendo che la controversia riguarda operazioni e comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nonché l'eccezione di incompetenza per

materia, assumendo che i buoni fruttiferi postali debbano qualificarsi come prodotti finanziari sottratti alla disciplina del Titolo VI del TUB.

Nel merito, ha dedotto che la cliente, in qualità di erede, senza tuttavia produrre documentazione al riguardo, ricorre per il rimborso di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali a termine appartenenti alla serie 1B8, sottoscritti in data 06.12.2007, con scadenza al 06.06.2009 e caduti in prescrizione a decorrere dal 06.06.2019, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000: ha pertanto eccepito che il primo reclamo scritto risulta presentato solo nel luglio 2025, quando la prescrizione era già maturata.

La ricorrente, nelle repliche, ha prodotto documentazione successiva e copia dei titoli.

Nelle controrepliche, l'intermediario ha insistito per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via pregiudiziale, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall'intermediario.

Quanto alla asserita mancanza di competenza dell'ABF in materia di buoni postali, è noto il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui detta eccezione è infondata, atteso che i buoni fruttiferi postali, per le loro caratteristiche di non cedibilità e non negoziabilità e per il loro inquadramento nell'ambito del risparmio postale, non rientrano nella nozione di prodotti finanziari sottratti alla cognizione dell'ABF.

In particolare, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4656 del 21.03.2022, ha precisato:

“Occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come ‘strumenti finanziari’ e, quindi, ‘prodotti finanziari’ suscettibili di ‘collocamento’ ai fini dell’applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l’art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari. Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l’impostazione appena richiamata, respinge l’eccezione preliminare dell’Intermediario fondata sull’incompetenza per materia dell’Arbitro”.

Quanto all'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, occorre esaminare la natura della domanda proposta. Nel caso di specie, la pretesa è formulata in termini di richiesta di pagamento del valore dei titoli, sia pure limitatamente al capitale, e si fonda sull'assunto della perdurante esigibilità del diritto al rimborso. Essa ha dunque natura prevalentemente restitutoria e non risarcitoria. Secondo il principio affermato dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 4656/2022, sopra richiamata, la competenza temporale dell'Arbitro sussiste quando la *causa petendi* attiene all'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero il diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti in ragione della loro scadenza, mentre l'eccezione di prescrizione costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto. L'eccezione di incompetenza temporale va quindi respinta.

Deve inoltre ritenersi provata la legittimazione della ricorrente ad agire in qualità di erede degli intestatari dei buoni – ovvero suo padre e sua nonna, entrambi deceduti - avendo la stessa prodotto idonea documentazione successiva nelle repliche; in ogni caso, l'intermediario ha svolto difese nel merito, incompatibile con la persistente contestazione della titolarità del diritto (v. Collegio di Bari, decisione n. 24670/2021).

Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che i titoli oggetto di controversia sono stati emessi il 6.12.2007 per l'importo nominale di € 2.500,00 ciascuno, sul retro è indicata la serie di appartenenza “1 B8”, mentre sul fronte e sul retro dei buoni non è apposta la dicitura “A TERMINE”.

Il foglio informativo della serie di riferimento, reperibile sul sito dell'intermediario, prevede che tali buoni abbiano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e siano liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese. Ne consegue che i buoni in esame sono scaduti il 6.06.2009.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente decorso il termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo. In applicazione di tale disciplina, il diritto al rimborso dei buoni in esame si è prescritto il 6.06.2019.

È pacifico che la richiesta di rimborso e il primo reclamo scritto siano stati presentati solo nel luglio 2025, dunque in epoca ampiamente successiva alla maturazione della prescrizione, con la conseguenza che, al momento dell'attivazione della ricorrente, il diritto risultava già estinto.

Le doglianze relative alla mancata consegna del foglio informativo e alla mancata conoscenza della scadenza non sono idonee a incidere su tale conclusione.

Secondo il principio costantemente affermato dall'Arbitro, la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione non impedisce all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione al momento della richiesta di pagamento (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 17814/2019 e recentemente decisione n. 11113/2025). Inoltre, la condizione di ignoranza del titolare dell'esistenza del diritto o della sua soggezione a prescrizione non integra, ai sensi degli artt. 2935 e 2941 c.c., un impedimento giuridico idoneo a sospendere o differire la decorrenza del termine prescrizionale.

Quanto ai profili evocati in termini di irregolarità di sottoscrizione e di omissioni informative, essi non risultano specificamente articolati come autonoma domanda risarcitoria, né accompagnati da una puntuale allegazione e prova del danno e del nesso causale.

In ogni caso, anche ove tali doglianze fossero intese in senso risarcitorio e non siano limitate a violazioni occorse in sede di sottoscrizione dei buoni, vale a dire circoscritte al momento genetico della conclusione del contratto, ma riferite a violazioni degli obblighi informativi che sussistono fino all'ultimo momento in cui avrebbero potuto essere adempiuti, i.e. alla data di prescrizione del diritto al rimborso (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 11113/2025: *“La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali”*), la loro valutazione incontrerebbe limiti stringenti di ammissibilità sotto il profilo della competenza temporale dell'ABF, atteso che la prescrizione del diritto al rimborso è maturata il 06.06.2019 e il ricorso è stato proposto solo l'11.09.2025, oltre il limite di sei anni rilevante ai fini della cognizione dell'Arbitro.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di controversia risulti prescritto e che il ricorso non possa trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE